

# IL DEMANIO CIVICO

FEBBRAIO 1995  
Numero Speciale



Legno di Giulianello

- 1  Usi civici tra vecchio e nuovo  
- Riflessioni e spunti per il ripensamento dell'istituto
- 2  Iniziative legislative di A.PRO.D.U.C. in materia di usi civici
  - 1 - Istituzione del Difensore dei diritti delle popolazioni nelle materie regolate dalla legge del 16 giugno 1927, n. 1766 e R.D. del 25 febbraio 1928, n. 322
  - 2 - Modifica ed integrazioni della L. 16/6/1927 n. 1766 e L. 10/7/1930 n. 1078 in tema di usi civici e terre di demanio civico
  - 3 - Norme procedurali per la conciliazione in sede amministrativa delle vertenze relative ai beni soggetti alla L. 16/6/1927 n. 1766
- 3  Il Convegno di Velletri: il Giudice dei demani

COMITATO DI DIREZIONE  
Prof. EMILIO ROMAGNOLI  
Prof. UGO PETRONIO  
Prof. VINCENZO CERULLI IRELLI  
Pres. EDUARDO DI SALVO  
Avv. NICOLA LOMBARDI  
Avv. RAFFAELE MARCHETTI

DIRETTORE RESPONSABILE  
M. ATHENA LORIZIO

REDAZIONE  
FRANCESCO ADORNATO  
MARIA LUISA ACCIARI  
FRANCESCA ROMANA GENOVESI  
PAOLA FUSCO

PROGETTO GRAFICO  
IVO FANELLA

STAMPA  
TIPOLITOGRAFIA ARIANAGRAF


ABB. ANNUALE L. 50.000  
VERS. C/C POSTALE N. 64655004  
intestato a A.PRO.D.U.C.  
Via di Villa Ada, 57 00199 ROMA

AUTORIZZ. TRIBUNALE  
DI ROMA N. 00294/91 DEL 15/5/91

# IL DEMANIO CIVICO

Legislazione, giurisprudenza  
e vita amministrativa  
delle proprietà collettive e dei  
diritti d'uso civico

NOTIZIARIO  
APRODUC



ASSOCIAZIONE  
PER LA TUTELA  
DELLE PROPRIETÀ  
COLLETTIVE  
E DEI DIRITTI  
DI USO CIVICO

Numero Speciale per i soci in  
occasione del Convegno di  
Firenze, 3 Marzo 1995

## USI CIVICI TRA VECCHIO E NUOVO RIFLESSIONI E SPUNTI PER IL RIPENSAMENTO DELL'ISTITUTO

1. **PREMESSA - che cosa sono gli usi civici** (in sintesi): sono diritti e non usi, intesi come servitù, pesi, oneri alla proprietà altrui.

Gli usi civici sono diritti dei cives: possono essere esercitati in re propria (cioè sul proprio territorio, inteso come territorio della comunità) ovvero in re aliena (sulla proprietà di un terzo): in entrambi i casi si tratta di veri e propri diritti di natura reale che hanno per oggetto l'utilizzo del territorio proprio o altrui da parte della popolazione che vi è insediata in modo stabile.

Il contenuto di questi diritti - cioè l'utilizzo - può essere invece il più diverso e può cambiare nel tempo, secondo le esigenze della popolazione titolare.

2. **ORIGINE E SVILUPPO STORICO:** Nelle prime organizzazioni sociali, che erano tutte ad economia naturale ed in genere in tutte le forme di economia precapitalista, gli usi erano essenziali: la popolazione traeva i mezzi di sussistenza e sopravvivenza in modo diretto dalle risorse del suo territorio (ne inermem vitam ducere, come dicevano i giuristi naturalisti).

Gli utilizzi erano quelli connessi alla qualità del territorio: legnatico dal bosco, pascolo dal prato, cereali e prodotti delle terre alte a coltura, etc.

L'utilizzo aveva luogo in forma collettiva e dei diritti di utilizzo erano titolari tutti i cives delle comunità residenti e ciascuno di essi: gli antichi giuristi dicevano che il cives poteva agire *ut singulus et uti civis* per la difesa dell'uso e per rivendicarlo - in caso di usurpazione od offesa - nell'interesse proprio e della collettività.

Questo è un elemento peculiare dell'istituto.

Altro elemento peculiare è la presunzione generale di preesistenza degli usi per tutti i territori abitati, proprio perché si trattava di diritti essenziali alla sopravvivenza delle comunità.

Nell'età intermedia quando il territorio veniva infeudato, se si trattava di feudo nobile e cioè di territorio abitato, gli usi preesistenti rimanevano e il Signore ne rispettava l'esercizio proprio perché - come detto - essi erano essenziali alla vita e sopravvivenza della comunità.

Si veniva così a creare un condominio di diritti fra Signore (nudo proprietario, secondo il diritto comune e primo fra i cives, in base all'antica concezione dei demanialisti) e comunità residente.

Queste forme anomale di condominio si mantennero per tutta l'età feudale e vennero a cessare o meglio se ne decretò lo scioglimento al tempo della Rivoluzione Francese, con le leggi eversive della feudalità.

2.1. Nella stessa epoca feudale poteva anche avvenire che il Signore concedesse nuovi e maggiori usi alla popolazione per favorire l'insediamento nei territori disabitati o malsani (come avvenne ad esempio ad Ardea, che era zona di palude).

2.2. Nel primo caso gli usi erano originari e preesistevano all'infeudazione (se vi è un atto del Signore che li riconosceva, l'atto ha solo valore ricognitivo).

2.3. Nel secondo caso gli usi avevano origine da un atto concessorio, di natura costitutiva, e questo è il solo caso in cui può aversi un titolo o atto scritto a prova del diritto.

In tutti gli altri casi (e cioè nei feudi abitati o feudo nobile) i diritti civici si presumono per effetto ed in conseguenza della preesistenza della popolazione sul territorio: "ubi feuda, ibi demania".

3. **REGIME ATTUALE** (in sintesi): è profondamente diverso a seconda che si tratti di diritti in re aliena ovvero in re propria: nel 1° caso sono soggetti a liquidazione, nel 2° a conservazione.

3.1. **LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI:** Con il cessare del regime feudale, anche i diritti civici che erano esercitati dai cives sulle terre infeudate vennero a subire una trasformazione radicale.

Quando, per effetto delle leggi eversive della feudalità, vennero meno i poteri pubblici del feudatario (la giurisdizione, i poteri militari e civili), e le terre infeudate restarono al Signore a titolo patrimoniale, i diritti delle collettività vennero considerati un ostacolo al progresso tecnologico dell'agricoltura e quindi della società: con il passaggio dall'economia chiusa del regime feudale all'economia di mercato e di

tipo industriale dell'epoca moderna (e cioè all'economia capitalista) quelli che erano veri e propri diritti delle comunità furono considerati un peso sulla proprietà individuale e se ne decretò l'abolizione nella forma della liquidazione.

La liquidazione può aver luogo per scorporo (di una quota di terreno) ovvero per canone (in danaro). (L. 16-5-1927 n. 1766 art. 5-6-7)

Nel primo caso si determina la quota di terreno che va attribuita alla popolazione in luogo dei diritti che cessano: la quota è stabilita in relazione alla classe dei diritti (se essenziali o utili) ed anche al valore ed estensione del terreno. (art. 5 - 6)

Nel secondo caso, quando le terre sono state migliorate in modo sostanziale e permanente, la liquidazione ha luogo col pagamento di un canone in danaro da parte del signore a favore della popolazione. (art. 71)

Con la liquidazione dunque i diritti civici, da diritti reali si trasformano nel diritto ad un corrispettivo:

in terra (per scorporo di quota) ovvero in danaro.

In alcune regioni, molte liquidazioni ebbero luogo nel corso dell'800 e all'inizio di questo secolo, in genere con compensi irrisori a favore della popolazione, ma in molti territori i procedimenti sono ancora in corso e i diritti civici sono ancora da liquidare.

Bisogna anche dire che parecchi procedimenti sono stati chiusi con decreti negativi e questi procedimenti andrebbero tutti revisionati, essendo i decreti negativi sempre revocabili.

Sono questi gli usi civici in re aliena e sono i soli soggetti a liquidazione.

3.2. **REGIME DELLE PROPRIETÀ COLLETTIVE:** I diritti di utilizzo che invece venivano esercitati dalle comunità residenti sulle terre proprie della stessa comunità sono stati sempre conservati e difesi dalle popolazioni titolari ed anche nel sistema vigente sono soggetti ad uno speciale regime di indisponibilità, di conservazione e di destinazione.

Sono queste le terre di proprietà collettiva (**jura in re propria**).

Tutti i diritti civici, sia che si tratti di diritti di proprietà collettiva (cioè su terre proprie delle comunità residenti) che di diritti su terre private (di terzi) cioè i diritti soggetti a liquidazione sono imprescrittibili (i secondi fino a che non sono liquidati); questi diritti possono essere sempre rivendicati e difesi ad istanza di ogni cives, in quanto costituiscono riserva per le generazioni presenti e future. (art. 12 L. 1766/1927 e art. 39 r.d. 332/1928 di attuazione della L. 1766).

#### 4. RIFLESSIONI PER UNA NUOVA NORMATIVA:

4.1. Il settore è ad una svolta tra vecchio e nuovo:

Il vecchio è rappresentato dalle strutture delle gestioni collettive e dalla inidoneità della normativa vigente in materia L. 16/6/1927 n. 1766 e rel. regolamento approv. con r.d. 26/2/1928 n. 332) ad affrontare le esigenze attuali delle collettività e a risolverle nel modo più idoneo in termini di conservazione e difesa dell'ambiente.

Se il legislatore nazionale con la L. 431 dell'8/8/1985 ha inserito i terreni di proprietà collettiva (impropriamente denominati "terreni di uso civico") tra le aree ad alto rischio ambientale, non lo ha fatto certo per ragioni di natura obbiettiva (come per le zone delle altre categorie: boschi, fiumi, vulcani, aree montane, etc.) ma solo per ragioni subiettive e cioè per il "tipo di gestione" dei beni delle popolazioni, che è appunto la "gestione collettiva".

Evidentemente il legislatore del 1985 ha considerato la gestione collettiva una valida alternativa al sistema economico dominante in termini di recupero e tutela dei beni: se così è, lo si deve proprio al fatto che tale tipo di gestione è lontana per definizione dagli interessi privatistici e dai meccanismi del sistema economico attuale, basato esclusivamente sulla produzione e sul consumo.

4.2. E questo è il nuovo

In questa prospettiva la gestione collettiva può porsi come strumento di conservazione e di creazione dell'ambiente.

Se consideriamo che tale sistema è in opposizione al sistema

giuridico dominante e ancora se si ha presente che gli unici territori conservati nelle loro consistenze fisico-originarie sono essenzialmente i territori collettivi (zone forestali, zone pascolive, etc.) si può comprendere l'interesse che un simile tipo di gestione può avere in termini di difesa e conservazione del bene territorio.

L'istituto, contrariamente a quanto potrebbe pensarsi, è ancora ben vivo ed attuale, ma perché esso possa servire ed essere utilizzato per le necessità delle popolazioni occorre sfatare e spazzare via gli equivoci di base e le confusioni anche terminologiche che hanno innescato il processo di liquidazione dei diritti e dispersione dei patrimoni delle collettività.

Alla base delle legislazioni preunitarie di liquidazione stanno le teoriche antidemaniale di fine settecento sull'uso civico inteso come onere, peso, limitazione al diritto individuale di godimento dei beni; alla base della legislazione unitaria del 1924/27 sta il processo economico che tendeva a creare nuove piccole proprietà private al posto delle antiche gestioni collettive.

Ora, queste spinte sono esaurite e i problemi che urgono sono nuovi e diversi: è in primo luogo necessaria una normativa che sappia dare alla comunità mezzi e possibilità di gestione autonoma e agli enti pubblici locali strumenti di controllo sulla gestione.

Il fenomeno dell'urbanizzazione disorganica, il riuso delle zone interne al servizio dei residenti, l'inquinamento delle aree agricole e delle falde sotterranee (pesticidi, discariche pericolose, etc.) sono i problemi più urgenti e che richiedono il contributo e l'intervento indilazionabile delle stesse popolazioni residenti a difesa e tutela delle proprie risorse e territorio.

4.3. OGGI: Per quanto attiene gli utilizzi, va anche tenuto presente che gli utilizzi dei beni collettivi cd. "civici" non sono solo quelli tradizionali collegati alle forme di economia naturale dei sistemi precapitalisti, ma sono tutti quelli indispensabili alle finalità ed esigenze del mondo socio-economico attuale: così, ed es. le necessità abitative dei residenti, i servizi, le infrastrutture, etc. forme attuali ed avanzate di agricoltura intesa in senso non conflittuale con l'ambiente (ad es. l'agricoltura biologica che anche nella normativa vigente fa riferimento specifico al demanio civico).

Proprio in funzione di tali utilizzi le collettività, soprattutto nelle zone interne e marginali, tendono a riappropriarsi dei territori di loro originaria appartenenza e a sottrarli agli occupatori, per lo più esterni, che ne fanno un uso improprio e speculativo.

La strategia della riappropriazione se può avere successo nei territori abbandonati e meno appetibili, viene invece tenacemente combattuta dove gli opposti interessi sono più vivi: ciò avviene in genere per le aree a più alto pregio ambientale che sono anche le aree a più alto rischio.

Per far fronte a questi interessi e per costituire un argine a difesa della conservazione del territorio, le associazioni che lottano per la tutela dell'ambiente e gli uffici e gli organi istituzionali di competenza sono invitati ad unire i loro sforzi a quelli antichi delle popolazioni organizzate stabilmente sul territorio e che dal territorio traggono ed hanno sempre tratto i mezzi essenziali di vita e di sopravvivenza.

4.4 Su questi problemi si richiama l'attenzione dei Ministri di competenza: **MINISTRO DELL'AMBIENTE, DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI**, **LL.PP.** per il territorio e gli utilizzi urbanistici, **DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI** per gli utilizzi di natura produttiva, e dei corrispondenti uffici regionali (Assessorato dell'Agricoltura, degli enti locali, dell'Urbanistica, dell'Ambiente, etc.)

In particolare le Regioni devono dare attuazione alla L. 31/1/1994 n. 97 sulle zone montane che muta completamente il quadro legislativo di riferimento per l'intera categoria delle gestioni collettive (art. 3 L.).

Di fatto, il legislatore, con la nuova legge per le zone montane, ha esteso il processo di privatizzazione - già iniziato con la legge montagna del 1971 per le comunità familiari montane dell'arco alpino (regole ampezzane di Cortina D'Ampezzo, regole del comelico, le società di antichi originari della Lombardia, le servitù della Val d'Aosta) - anche alle gestioni collettive degli ex Stati Pontifici.

La legge 97 può allo stato essere considerata legge-quadro per l'intera categoria degli enti di gestione dei beni delle comunità locali.

Si apre oggi con la L. 97 per gli enti gestori dei beni collettivi una fase di ripensamento e riorganizzazione.

È questo un momento importantissimo per gli enti che possono, con la ritrovata autonomia di gestione, ridefinire i loro organi, ricosti-

tuire i loro patrimoni e gestirli con criteri e metodi d'impresa.

Questo significa anzitutto dover provvedere alla modifica degli statuti per adeguarli ai nuovi principi di legge.

Con i nuovi statuti e le nuove assemblee degli utenti andranno decisi i nuovi programmi di gestione.

Naturalmente la gestione deve essere finalizzata allo sviluppo e conservazione dei patrimoni nell'interesse e per le esigenze delle popolazioni residenti.

La gestione può essere imprenditoriale, ma va coniugata con la natura indisponibile dei beni e questo rappresenta il primo problema da risolvere.

Ci sono due punti su cui bisogna essere ben chiari: le finalità ed il regime dei patrimoni civici ed i poteri e i limiti delle gestioni.

A - I patrimoni sono e devono restare alle collettività proprietarie, costituendo riserve per le generazioni future, anche se il vincolo di conservazione va inteso non come inalienabilità in senso assoluto, ma come conservazione della consistenza patrimoniale nel suo complesso.

Ogni ente deve mantenere i suoi beni, ma deve anche avere le risorse necessarie per la gestione dei propri beni.

I patrimoni vanno conservati e aumentati dove possibile.

Le risorse vanno investite dove occorre.

B - I poteri e le scelte degli amministratori sono necessariamente condizionate dal particolare regime giuridico dei beni e dalle finalità proprie delle collettività residenti e proprietarie dei beni.

Ad es. nei programmi di gestioni si possono privilegiare le forme cooperative e l'occupazione dei locali; le gestioni collettive devono servire ad evitare l'allontanamento dei residenti e l'abbandono delle zone interne.

#### 5 - VI SONO INFINE PROBLEMI LOGISTICI E DI STRUTTURE.

Urge riorganizzare gli uffici amministrativi regionali e i Commissariati per gli usi civici che hanno sempre avuto funzioni di tutela dei beni collettivi, rispettivamente in sede amministrativa e giurisdizionale.

Non meno importante è il problema del collegamento tra il settore amministrativo e quello giurisdizionale.

I Commissari oggi, per effetto della regionalizzazione delle funzioni amministrative, sono soltanto giuridici: essi costituiscono un settore speciale della giurisdizione ordinaria, che va mantenuto e potenziato anche in relazione alle nuove valenze ambientali attribuite ai territori collettivi dalla L. 431/1985.

Diventa dunque sempre più urgente il problema della revisione legislativa dell'istituto e dei suoi rapporti con le varie problematiche del territorio. Per questa ragione pubblichiamo in questo numero speciale le proposte di modifica legislativa elaborate o promosse dall'A.PRO.D.U.C. e richiamiamo su di esse l'attenzione delle istituzioni.

### INIZIATIVE LEGISLATIVE DI A.PRO.D.U.C. IN MATERIA DI "USI CIVICI"

Si rende necessario un rapido intervento legislativo contenente normativa di principio in materia di "usi civici".

È noto che dietro questa vetusta terminologia stanno alcuni milioni di ettari (da tre a cinque milioni di ettari di terreni silvo-pastorali nel territorio nazionale) di grandissimo valore ambientale per i quali si rende necessario l'avvio di una nuova politica di sviluppo (c.d. beni civici).

La valorizzazione ambientale di questi terreni (classificati a tutti gli effetti come "bellezze naturali" ai sensi dell'art. 1, lett. h) L. 8 agosto 1985 n. 431) e una ripresa su di essi delle attività silvo-pastorali (forestatione e zootecnia) compatibilmente alla politica agricola della comunità europea, renderebbe possibile ottenere importanti risultati non solo sul versante produttivo ma anche sul versante dell'occupazione.

Considerando anche solo un addetto ogni ottanta/cento ettari si potrebbe facilmente arrivare alla creazione di circa 50 mila nuovi posti di lavoro.

Sul versante economico-finanziario occorre individuare le fonti di finanziamento di questa politica di sviluppo sia in ambito nazionale (si pensi al circuito delle casse rurali e artigiane chiamate per legge a

investire i loro proventi in attività di questo tipo) sia sul versante europeo (fondi regionali, fondi per la salvaguardia ambientale, per la forestazione, etc.).

Sul piano legislativo le competenze in materia appartengono alle Regioni la cui iniziativa, salvo rare eccezioni, è in questo momento pressoché assente.

Occorre una forte spinta nazionale perché le politiche regionali possano rimettersi in moto.

La recente legge sulla montagna (L. 31 gennaio 1994, n. 97) ha provveduto alla fissazione di una normativa quadro per quanto concerne gli organismi di gestione dei beni civici.

Si tratta di una normativa da completare e integrare.

È necessario poi provvedere alla normativa quadro in ordine alle modalità di gestione dei beni e alla disciplina relativa alla circolazione e alla tutela degli stessi, rimasta ferma ai fondamentali principi di cui alla L. 16/6/1927 n. 1766 (da conservare nei loro fondamenti ma da aggiornare).

Si rende inoltre necessario provvedere (necessariamente con legge nazionale) all'introduzione di meccanismi di "sanatoria" con oggetto situazioni ormai consolidate di possesso o realizzazioni abusive, spesso avvenute in perfetta buona fede e comunque ormai non più reversibili.

Solo la soluzione di queste situazioni (causa di notevole conflittualità) consentirebbe l'avvio in materia di una politica di sviluppo produttivo con oggetto i beni (ancora di imponente entità, come accennato) effettivamente di natura silvo-pastorale.

Ancora, è necessario provvedere alla riorganizzazione dei commissariati agli usi civici, uffici giurisdizionali di carattere speciale preposti alla tutela dei beni civici.

Detti uffici, già organizzati nell'ambito del Ministero dell'Agricoltura, di recente sono stati trasferiti, conformemente alla loro natura di uffici giurisdizionali, alle dipendenze del Ministero della Giustizia (art. 5, L. 4 dicembre 1993, n. 491).

Tuttavia essi restano privi di attrezzature e di mezzi, e allo stato sono pressoché impossibilitati a funzionare.

Recente giurisprudenza della Corte Costituzionale e soprattutto della Corte di Cassazione (Cass. 28 gennaio 1994, n. 858, C. Cost. 25 marzo 1993 n. 133), che ha ritenuto non conforme ai principi del vigente ordinamento la commissione in capo al Commissario agli usi civici di funzioni di iniziativa processuale e di funzioni cognitive, rende altresì necessario riorganizzare sul piano procedurale l'attività giurisdizionale degli uffici stessi.

Sul punto, si può provvedere attraverso l'istituzione di un ufficio di pubblico ministero addetto alla materia (che potrebbe essere lo stesso Commissario, se privato delle funzioni giudicanti); ovvero attraverso la costituzione di un ufficio amministrativo presso la Regione in posizione di piena indipendenza, deputato all'esercizio dell'iniziativa processuale (con carattere di doverosità) a tutela dei beni civici.

In conclusione, la legge nazionale deve contenere:

- principi in tema di gestione, circolazione e tutela dei beni civici, vertenti anche sulle problematiche economico-finanziarie (da attuare con legge regionale data l'attribuzione regionale della materia);
- norme in tema di "sanatoria" di possessi e trasformazioni abusive di beni civici in situazioni irreversibili;
- norme in tema di organizzazione dei Commissariati agli usi civici come uffici giurisdizionali e in tema di iniziativa processuale.

#### 1) ISTITUZIONE DEL DIFENSORE DEI DIRITTI DELLE POPOLAZIONI NELLE MATERIE REGOLATE DALLA LEGGE DEL 16 GIUGNO 1927, N. 1766 E R.D. DEL 26 FEBBRAIO 1928, N. 332.

##### ART. 1

###### BENI CIVICI

Sono considerate terre civiche ai fini della presente legge le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva alla generalità dei cittadini abitanti nel territorio di un Comune, di una Frazione, in liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento; le terre possedute dai Comuni, Frazioni, Università Agrarie, comunque denominate, soggette all'esercizio degli usi civici nonché quelle derivanti da: scioglimento della promiscuità di cui all'art. 8 della legge n. 1766 del 1927; conciliazioni nelle materie regolate dalla stessa legge; scioglimento di associazio-

ni agrarie; acquisto di terre ai sensi dell'art. 22 della stessa legge e dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; operazioni e provvedimenti di liquidazione o estensione di usi civici, comunque avvenuti.

##### ART. 2

###### FUNZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le funzioni amministrative, relative alla materia degli usi civici e dei beni collettivi, come definita nel precedente articolo, sono attribuite alle Regioni, ai sensi dell'art. 117 Cost. e articolo 68 co., 5, 6 del d.P.R. 616/1977.

2. La Regione accerta la consistenza dei beni di cui all'art. 1, attraverso i procedimenti di verifica, disciplinati con legge regionale, in base ai principi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del relativo regolamento di attuazione, r. decreto 26 febbraio, 1928, n. 332.

3. La Regione detta gli indirizzi e le direttive per l'utilizzo dei beni affidati ai Comuni e alle altre organizzazioni locali, comunque denominati, di cui all'art. 3 della legge 31/01/1994, n. 97.

4. Attraverso l'ufficio di cui al successivo articolo, la Regione tutela i diritti delle popolazioni su i beni civici, nonché la consistenza giuridica e materiale dei beni stessi.

##### ART. 3

###### IL DIFENSORE DEI DEMANII CIVICI

1. Ciascuna Regione a Statuto ordinario istituisce, nell'ambito del suo territorio, un'Autorità Amministrativa, indipendente ed autonoma, denominata "Difensore dei diritti delle popolazioni in materia di beni civici".

2. Il titolare dell'Ufficio è nominato dal Consiglio regionale, a maggioranza dei 2/3 (due/terzi) dei Consiglieri, su proposta del Presidente del Consiglio regionale, sentito il Commissario degli usi civici, competente per territorio.

3. Il titolare dell'Ufficio è prescelto tra personalità di comprovata competenza ed esperienza, e di indiscutibile indipendenza tra le seguenti categorie, sentiti gli organi di autogoverno delle categorie stesse: magistrati in pensione, professori universitari e avvocati esperti della materia.

4. Il trattamento economico del Difensore è equiparato a quello di Consigliere regionale.

5. L'incarico ha durata novennale e non è rinnovabile.

##### ART. 4

###### COMPETENZE E PROCEDURE

1. Il difensore ha compiti di vigilanza sull'utilizzo del territorio civico.

2. Esercita, dinanzi alle magistrature ordinarie ed amministrative, le azioni petitorie, possessorie, conservative per la tutela dell'integrità giuridica e materiale dei beni civici e per la rivendica degli stessi di fronte ad occupazioni abusive.

3. Il Giudice, presso cui pende causa in materia di cui all'art. 1, è tenuto a darne comunicazione al difensore affinché possa intervenire nel giudizio (art. 102 c.p.c.).

4. Il difensore utilizza, ai fini della realizzazione dei suoi compiti, la struttura dell'Amministrazione regionale, nonché il corpo forestale dello stato, attribuito alla Regione. Per lo stesso scopo, dispone, senza alcuna eccezione, degli archivi storici, ubicati presso i commissariati degli usi civici.

##### ART. 5

###### DISPOSIZIONE FINALE

1. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvederanno a disciplinare la materia dei diritti delle popolazioni sui beni civici secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

#### 2) MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA L. 16/6/1927 N. 1766 E L. 10/7/1930 N. 1078 IN TEMA DI USI CIVICI E TERRE DI DEMANIO CIVICO

##### TITOLO I

###### IL COMMISSARIO DEGLI USI CIVICI

##### ART. 1 - Commissario per gli usi civici

I Commissari per gli usi civici esercitano le azioni di accertamento della natura dei beni e dei diritti di cui all'art. 1 della L. 16/6/1927 n.

1766 e di cui all'art. 1 lett. h, della L. 8/8/1985 n. 431 dinanzi alle Sezioni specializzate, istituite con la presente legge, nonché ogni altra azione petitoria e possessoria davanti ai competenti organi giurisdizionali a tutela dei beni e dei diritti medesimi.

I Commissari per gli usi civici ricorrono davanti agli organi della giurisdizione amministrativa per la sospensione e l'annullamento di atti e provvedimenti amministrativi lesivi dei beni e dei diritti di cui al precedente comma.

oppure (in alternativa)

art. 1, 1° co.

I Commissari per gli usi civici esercitano le azioni di accertamento della natura dei beni e dei diritti di utilizzo delle terre spettanti agli abitanti di un comune o frazione di comune, università ed altre Associazioni agrarie, domini collettivi e comunità di abitanti comunque denominate, e in genere di tutti i beni provenienti dalla attuazione della L. 16/6/1927, n. 1766 e relativo regolamento di esecuzione appr. con R.D. 26/2/1928 n. 332, nonché ogni altra azione petitoria e possessoria dinanzi ai competenti organi giurisdizionali a tutela dei beni e dei diritti medesimi.

oppure (ancora in alternativa)

art. 1, 1° co.

I Commissari per gli usi civici esercitano le azioni di accertamento della natura dei beni e dei diritti dell'originario demanio civico, comunque denominati appartenenti a qualunque titolo ad una comunità di abitanti e dei beni provenienti dall'attuazione della L. 16/6/1927 n. 1766 e rel. regolamento approv. con r.d. 26/2/1928 n. 332 nonché ogni altra azione petitoria e possessoria davanti ai competenti organi giurisdizionali a tutela dei beni e dei diritti medesimi.

art. 2 - Poteri istruttori e d'indagine

Il Commissario per gli usi civici, ai fini della realizzazione dei suoi compiti, si avvale del supporto degli organi di polizia giudiziaria, degli uffici del Ministero dell'Ambiente, del Corpo Forestale dello Stato e degli uffici regionali di competenza.

art. 3 - Ufficio del Commissario - sede e composizione

L'Ufficio del Commissario ha sede presso i Tribunali capoluogo di Regione. Ad esso sono destinati uno o più magistrati secondo l'organico che sarà stabilito con decreto del Ministro GG.GG. entro ..... giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I Commissari sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, emessa di concerto con il Ministro di GG.GG. e sentito il Ministro delle politiche agricole e dell'Ambiente.

#### TITOLO II

##### UFFICI DI CANCELLERIA ED ARCHIVI

art. 4 - Uffici di Cancelleria ed archivi - sede

Gli Uffici di cancelleria sono ubicati presso le Sezioni specializzate. L'archivio del Commissariato ha sede in locali idonei, forniti dal Ministero di Grazia e Giustizia, o dai Comuni di competenza e è riorganizzato secondo la legge archivistica (art. 23 D.P.R. 30/9/1963, n. 1409).

Nell'organico del servizio deve essere previsto l'inserimento di un archivist.

#### TITOLO III

##### GLI ORGANI GIUDIZIARI

art. 5 - Sezioni specializzate - competenza

Le competenze giurisdizionali attribuite al Commissario per gli usi civici dell'art. 29, 2° co. L. 16/6/1927 n. 1766 sono devolute a sezioni specializzate dei tribunali civili di ogni capoluogo di regione.

Possono essere istituite Sezioni distaccate presso i seguenti Tribunali in relazione alle storie dei singoli territori: .....

Le Sezioni specializzate hanno competenza per tutte le controversie relative ai diritti delle popolazioni e terre di demanio civico.

art. 6 - Composizioni delle Sezioni

La Sezione è costituita dai magistrati ad essa annualmente attribuiti in base alle norme sull'ordinamento giudiziario nonché dagli esperti nominati ai sensi della presente legge.

Il Collegio giudicante è composto da un magistrato di grado non infe-

riore a Consigliere di Corte d'Appello che lo presiede, da un magistrato togato e da un esperto in materia storico-giuridica oppure tecnica.

art. 7 - Nomina degli esperti

Gli esperti sono nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura o, per delega, dal Presidente della Corte d'Appello.

Essi sono prescelti per la materia storico-giuridica tra i professori universitari, avvocati e cultori della materia; per le materie tecniche tra gli iscritti agli albi professionali dei dottori in scienze forestali, scienze agrarie ed economiche, urbanisti ed esperti in tutela ambientale e pianificazione territoriale.

A tal fine è istituito presso la Sezione speciale usi civici della Corte d'Appello un Albo speciale, diviso in due elenchi, uno per gli esperti in scienze storico-giuridiche e l'altro per le materie tecniche.

Per l'iscrizione negli elenchi occorre esibire i titoli attestanti la specifica competenza in materia.

Le modalità per l'assegnazione degli esperti al collegio giudicante e per l'avvicendamento sono stabilite con regolamento interno, predisposto da un'apposita commissione, nominata dal Consiglio Superiore di Magistratura, approvato con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia.

#### TITOLO IV

##### IL PROCEDIMENTO INNANZI ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE

#### Capo I

##### Introduzione della causa

art. 8 - Ricorso

Tutte le azioni devono essere proposte con ricorso motivato.

Il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità al Commissariato per gli usi civici.

Il Presidente della Sezione specializzata fissa, con decreto, l'udienza per la comparizione delle parti, assegnando il termine che riterrà opportuno per la notificazione agli interessati.

Quando la notificazione nei modi ordinari sia sommamente difficile per il rilevante numero di destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il Presidente può autorizzare, sentito il Commissario degli usi civici, la notificazione per pubblici proclami, a norma dell'art. 150 c.p.c.

art. 9 - Nullità degli atti del processo

Nel giudizio si applicano le norme processuali civili, in quanto non espressamente derogate dalla presente legge.

I Commissari sono dispensati dall'osservanza delle forme della procedura ordinaria, dovranno, però rispettare il principio del contraddittorio, osservando le norme del processo avanti al Pretori.

Non sono ammesse eccezioni di nullità degli atti del processo che non riguardino l'assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto dell'atto, sul luogo e sul tempo della comparizione o l'essenza dell'atto.

art. 10 - Tentativo di conciliazione

In ogni fase del giudizio può essere promosso un esperimento di conciliazione.

Il tentativo di conciliazione può essere ripetuto in ogni momento.

Le parti possono farsi rappresentare da persone di loro fiducia, munite di mandato speciale.

art. 11 - Processo verbale di conciliazione.

Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa.

Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.

Il processo verbale di conciliazione non è soggetto all'approvazione della Regione.

#### Capo II

##### L'esecutorietà e della notificazione delle sentenze

art. 12 - Esecuzione provvisoria

La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti.

**art. 13 - Esecuzione**

L'esecuzione delle sentenze di primo grado è sempre fatta per mezzo di ufficiale giudiziario.

Il Presidente della Sezione potrà disporre che l'ufficiale giudiziario venga assistito da un perito per l'identificazione dei terreni oggetto della decisione.

**art. 14 - Giudice dell'esecuzione**

La competenza ad eseguire le decisioni spetta allo stesso collegio, il quale è, altresì, giudice dell'esecuzione per quanto attiene i provvedimenti di sua competenza.

**art. 15 - Notifica**

La notifica delle sentenze del Collegio è sempre fatta per mezzo dell'Ufficiale giudiziario.

Le sentenze stesse vengono notificate, d'ufficio, a cura della cancelleria, mediante ufficiale giudiziario, alle parti, al Ministero delle politiche agrarie e dell'Ambiente, nonché alla Regione interessata.

**Capo III****I poteri del Giudice****art. 16 - Adozione di provvedimenti urgenti**

Le questioni relative al possesso e l'adozione dei provvedimenti conservativi e d'urgenza rientrano nella giurisdizione della Sezione specializzata degli usi civici.

Il Presidente, nei casi di urgenza, potrà decidere, con decreto, senza notificazione alle parti.

Il decreto del Presidente sarà notificato agli interessati, i quali, potranno proporre reclamo innanzi alla stessa Sezione, nel termine di quindici giorni dalla notifica.

**art. 17 - Poteri istruttori del Giudice**

Tutte le Autorità, gli Uffici ed archivi sono obbligati a compiere ed eseguire atti, a fornire notizie, a rilasciare copie di documenti ed a prestare ogni assistenza allorché ne siano richiesti dal Presidente della Sezione;

Il Presidente potrà richiedere direttamente l'assistenza della forza pubblica.

**TITOLO V****LE IMPUGNAZIONI****Capo I****L'Appello****art. 18 - Appellabilità delle sentenze**

Contro le decisioni della Sezione specializzata è ammesso reclamo alla Corte d'Appello di Roma - Sezione speciale per gli Usi civici.

Il reclamo contro le decisioni preparatorie ed interlocutorie potrà essere proposto solamente dopo la decisione definitiva, anche parziale, ed unitamente al reclamo contro questa.

Non è richiesta nessuna riserva di impugnazione.

**art. 19 - Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello**

La Corte d'Appello potrà ordinare la sospensione delle decisioni impugnate quando ravvisi che possono derivarne gravi ed irreversibili danni.

Sulla domanda di sospensione provvederà in ogni caso la Corte con ordinanza;

**art. 20 - Termini per proporre appello**

I termini per l'impugnazione decorrono dalle notifiche effettuate dalle parti.

L'impugnazione dovrà essere notificata, nel termine previsto dal codice di procedura civile, a tutti coloro che hanno interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata, nonché al Procuratore generale presso la Corte d'Appello.

Tutte le comparse e le memorie dovranno essere comunicate anche all'Ufficio del Procuratore generale.

L'integrazione del giudizio è regolata dalle norme processuali ordinarie.

È ammessa l'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 102 c.p.c.

in ogni stato e luogo del processo, finché la causa non sia passata in decisione.

**art. 21 - Intervento del P.M.**

Il pubblico ministero che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime (art. 72 c.p.c.).

La facoltà di impugnazione spetta tanto al Commissario degli usi civici presso il giudice che ha pronunciato la sentenza, quanto al pubblico ministero presso il giudice competente a decidere sull'impugnazione.

**art. 22 - Tentativo di conciliazione in appello**

Il tentativo di conciliazione di cui all'art. 10 può essere esperito anche in fase d'appello innanzi al Presidente della Sezione.

**art. 23 - Trasmissione del fascicolo di primo grado**

Su richiesta della cancelleria della Corte d'Appello, la segreteria del Collegio che ha pronunciato la sentenza impugnata, trasmetterà il fascicolo di 1° grado.

Non potranno essere trasmessi al giudice dell'impugnazione gli atti ed i documenti conservati nell'Ufficio del Commissariato, ma le parti potranno ottenere, secondo le norme ordinarie, copie di tali atti.

**art. 24 - Esibizione dei documenti a cura delle parti**

Tutti gli atti e i documenti che si intendono esibire in giudizio devono essere depositati nella cancelleria prima dell'udienza stabilita per la discussione, entro il termine che sarà fissato dal Presidente, il quale nomina il relatore e stabilisce il termine entro il quale le parti potranno depositare comparse aggiunte e documenti per la trasmissione del fascicolo al P.M. che deposita le sue conclusioni prima dell'udienza collegiale.

Dopo le conclusioni del P.M., le parti possono depositare note di repliche nel termine di cui all'art. 190 c.p.c..

**art. 25 - Notificazione della sentenza**

La notificazione della sentenza della Corte d'Appello è fatta dalla Cancelleria d'ufficio, mediante ufficiale giudiziario.

La sentenza è, altresì, comunicata al Procuratore generale presso la stessa Corte, al Ministro delle politiche agrarie ed alla Regione interessata.

**Capo II****Il ricorso in Cassazione****art. 26 - Proposizione del ricorso**

Il ricorso in cassazione potrà essere proposto per i motivi, nei termini e con le modalità previste nel codice di procedura civile.

Il termine per proporre ricorso decorre dalla notifica della sentenza a cura delle parti.

**TITOLO VI****DISPOSIZIONI GENERALI****art. 27 - Legittimazione del Ministro delle politiche agricole**

I Ministri delle politiche agricole e dell'ambiente possono promuovere avanti alla Sezione specializzata in primo grado, alla Corte d'Appello e alla Corte di Cassazione ogni azione o ricorso a difesa dei diritti delle popolazioni, anche in contrasto con il Comune o l'associazione agraria.

Lo stesso potere di azione deve essere riconosciuto al Presidente della Regione.

**art. 28 - Intervento del Presidente della regione**

Quando il Collegio, nei processi promossi dalle parti o dal Commissario, riscontri un contrasto di interesse tra il Comune od una frazione o tra più frazioni dello stesso Comune, per le quali non sia stata già costituita la speciale rappresentanza, prevista dalla L. 17/04/1957, n. 278, ne dà notizia al Presidente della Regione il quale provvederà alla nomina della rappresentanza delle frazioni.

Lo stesso procedimento verrà seguito quando il Comune od l'Associazione agraria contesti la qualità demaniale del suolo o, comunque, l'esistenza degli usi civici, e sorga opposizione di interessi tra l'ente e gli utenti.

**art. 29 - Nomina del curatore speciale**

Quando sussista un contrasto di interessi fra gli amministratori del-

l'ente rappresentativo della collettività e la collettività stessa si provvede a norma dell'art. 78 del c.p.c..

#### art. 30 - Disciplina fiscale

Gli atti previsti dalla presente legge sono disciplinati, sotto il profilo fiscale dell'art. 2 della L. 1/12/1981 n. 692.

#### art. 31 - Spese giudiziarie

Nei giudizi promossi nell'interesse delle comunità, le spese dei giudizi e delle operazioni, nella misura stabilita dal Collegio di primo grado, saranno anticipate dai Comuni e dalle Associazioni agrarie e depositate a disposizione del Collegio.

In caso di negligenza o di rifiuto da parte dei Comuni, il Presidente del Collegio richiederà al Co.re.co. lo stanziamento d'ufficio della spesa nel bilancio comunale e l'emissione del relativo mandato;

#### art. 32 - Compiti di direzione

La suprema direzione per l'esecuzione della legislazione sugli usi civici ed i demani collettivi, è affidata ai Ministeri delle politiche agricole e dell'Ambiente nelle rispettive competenze.

Essi, nell'interesse delle popolazioni, potranno promuovere e sollecitare ogni azione e operazione.

#### art. 33 - Norme transitorie

I reclami pendenti 1° grado, anche in sede di rinvio, all'entrata in vigore della presente legge i quali non siano passati in decisione, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alle Sezioni specializzate di cui all'art. 5 e succ., i Commissari per gli usi civici nei giudizi pendenti in 1° grado provocano l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nelle forme previste dall'art. 71 del c.p.c.

#### art. 34 - Norma finale

È soppresso il potere di azione del Commissario degli usi civici previsto dall'art. 29, 1° co. L. 16/6/1927 n. 1766.

### 3) NORME PROCEDURALI PER LA CONCILIAZIONE IN SEDE AMMINISTRATIVA DELLE VERTENZE RELATIVE AI BENI SOGGETTI ALLA L. 16/6/1927 N. 1766

#### TITOLO I

#### PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE IN PENDENZA DI GIUDIZIO

**1. OGGETTO:** La legge disciplina i procedimenti di conciliazione in sede amministrativa dei giudizi relativi a:

- liquidazione di diritti civici su terre private
- contestazioni sulla qualitas soli dei terreni soggetti al regime della L. 1766/1927
- occupazioni di terre di demanio civico sine titolo o con titolo annullato o annullabile
- trasformazioni delle vecchie utenze in enfiteusi perpetue
- quotizzazione di terre civiche
- determinazione dei canoni
- di liquidazione degli usi civici
- di affrancazione delle quote concesse
- di legittimazione delle occupazioni e relative affrancazioni

**2. Fase Preliminare:** Quando in pendenza del giudizio di merito vengono presentate al Commissario-giudice, a norme art. 29 3° co., L. 16/6/1927 n. 1766, proposte dirette alla conciliazione della lite, il Commissario-giudice, interpellate le parti, valuta le proposte e se ritiene che esse siano concrete ed affidabili, sospende il giudizio e con ordinanza rimette le parti in sede amministrativa per l'istruttoria relativa alla conciliazione.

**2.2.** Il provvedimento amministrativo per la conciliazione può avere luogo anche se il giudizio pende in fase di impugnativa innanzi la Corte di Appello di Roma o la Corte Suprema di Cassazione.

**2.3.** In tal caso la proposta di conciliazione è presentata all'Ufficio amministrativo preposto o delegato al settore usi civici che la trasmette al Commissario-giudice il quale provvede che la procedura di cui all'art. 1

**3. Fase Istruttoria:** Per le località che non hanno formato oggetto di verifica demaniale o di accertamento tecnico, l'Ufficio regionale per gli usi civici nomina l'istruttore per la stima dei terreni oggetto di giudizio.

**3.1.** L'istruttore viene scelto tra i periti iscritti nell'albo regionale dei periti demaniali.

**3.2.** Nella lettera di incarico devono essere indicati i criteri e le modalità da seguire ai fini della conciliazione, il fondo-spese da porsi a carico del richiedente la conciliazione ed il termine massimo entro il quale le operazioni devono essere completate.

**3.3.** L'istruttore procede alla determinazione del valore dei terreni, con il metodo della stima analitica;

**3.4.** Egli dovrà tener conto dei criteri riduttivi di cui all'art. 10 della L. 1766 del 1927 e art. 8 L.R. LA 1/1986 e successive modifiche e delle eventuali determinazioni dell'ente-gestore circa le stime ed i criteri di abbattimento ex art. 10 L. 1766.

**3.5.** La valutazione deve essere omogenea per i terreni che si trovano nella stessa località ed hanno gli stessi coefficienti catastali e destinazione urbanistica.

**3.6.** Per i terreni che hanno già formato oggetto di verifica demaniale o di accertamento tecnico, l'ufficio regionale procede all'aggiornamento delle stime secondo gli indici Istat, ove non vi provveda lo stesso ente gestore nel termine stabilito dall'Ufficio regionale.

**4. Procedura di accettazione:** I valori dei terreni determinati a norma dell'art. 3 e l'ammontare dei relativi oneri per l'affrancazione delle quote, la liquidazione dei diritti civici o la legittimazione dei terreni occupati sine titolo vengono sottoposti alle parti che esprimono il loro consenso nel termine di 60 gg. prorogabile solo per cause di legittimità.

**4.1.** Il mancato consenso della parte privata nel termine di cui sopra equivale a rinuncia alla proposta di conciliazione ed alla ripresa del giudizio.

**4.2.** Se nello stesso termine il Comune e l'ente gestore non prendono alcuna determinazione in proposito, si forma il silenzio-assenso sulla proposta dell'istruttore.

**5. Approvazione:** Se le parti non sono d'accordo sulla misura del canone ovvero del corrispettivo da pagare all'ente per la sdemanializzazione e cessione in proprietà privata del bene, l'Ufficio regionale per gli usi civici redige un verbale di presa d'atto e lo sottopone all'Assessore regionale agli usi civici che esprime il suo parere.

**5.1.** Se il parere è favorevole, l'Assessore regionale agli usi civici predisporre lo schema di deliberazione della conciliazione da sottoporre alla Giunta regionale per l'approvazione in sede amministrativa.

**5.2.** La delibera regionale di approvazione della conciliazione-resa esecutiva dall'organo di controllo viene trasmessa all'ente gestore o in mancanza al Comune territorialmente competente per la stipula dell'atto di trasferimento del bene ovvero dell'atto esecutivo della conciliazione, previo versamento degli oneri stabiliti nella delibera regionale di approvazione.

**5.3.** Completata la procedura di conciliazione, tutti gli atti del procedimento vengono trasmessi all'Ufficio del Commissario-giudice o al Presidente della Corte ove pende il giudizio, il quale con suo decreto dichiara cessata la materia del contendere.

**5.4.** Se la conciliazione importa trasferimento del bene, il contratto di trasferimento - a cura e a spese della parte interessata - viene trasmesso ai competenti uffici per la trasmissione dei registri immobiliari e per le necessarie volture catastali.

**5.5.** L'atto di trasferimento è esente da oneri fiscali di qualsiasi natura ai sensi della L. 1/1/1981, n. 692, art. 2.

#### TITOLO II

#### PROCEDIMENTO DI SCLASSIFICAZIONE IN SEDE AMMINISTRATIVA DEI TERRENI CIVICI TRASFORMATI DI FATTO IN MODO IRREVERSIBILE

**6. Procedimento:** Il Consiglio regionale, su richiesta motivata dall'Ente gestore di beni civici o in difetto del Comune territorialmente interessato o dell'Amministrazione frazionale separata, sentito il Comune, per i beni di pertinenza frazionale, può disporre la sclassificazione dal regime del demanio civico ed il passaggio al patrimonio disponibile dell'Ente gestore dei terreni che, per effetto di utilizzazioni improprie, abbiano da tempo e di fatto irrimediabilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari ovvero boschivi e pascolivi.

**6.1.** Il passaggio al patrimonio disponibile può essere disposto solo quando la mutata destinazione di fatto riguardi intere località e comunque per i terreni che non possono più essere

gestiti ed amministrati dall'Ente, per i terreni che non siano idonei a soddisfare gli interessi della generalità degli abitanti e sempre che la classificazione non interrompa la continuità del demanio civico.

**6.2.** La classificazione opera ex nunc e viene disposta dal Consiglio regionale su richiesta motivata del Comune territorialmente competente o dell'Ente gestore sulla base di un piano di rilevamento della situazione di fatto e degli strumenti urbanistici di zona.

**6.3.** Nel piano di classificazione vanno distinte le zone libere suscettibili di utilizzazioni pubbliche e che, come tali, vanno rientrate alla comunità, dalle aree occupate e trasformate in modo irrisolvibile, che possono formare oggetto di provvedimenti di legittimazione ovvero, in caso di alienazioni illegittime, di convalida degli atti di alienazione.

#### Convalida degli atti di alienazione:

**7.1.** Gli atti di convalida delle alienazioni delle terre civiche hanno luogo a titolo oneroso solo per i trasferimenti di possesso tra privati che non abbiano avuto origine da un trasferimento diretto da parte dell'ente pubblico.

**7.2.** Gli atti di convalida delle alienazioni illegittime di cui al precedente comma sono condizionali al pagamento del corrispettivo determinato in base al valore di mercato del bene:

Il corrispettivo può essere ridotto in relazione alla durata del possesso e allo stato di necessità dell'occupatore.

**7.3.** Gli enti gestori dei demani civici sono responsabili per tutti gli atti od omissioni che importano dispersione o diminuzione del patrimonio civico e per gli atti di alienazione autorizzati senza causa giusta e ragionevole.

### TITOLO III

#### CORRISPETTIVI DEGLI ATTI DI CONCILIAZIONE

**8.** I corrispettivi delle conciliazioni, delle convalide degli atti di alienazione illegittimi e delle alienazioni dei beni di patrimonio ex demanio civico devono essere destinati preferibilmente all'acquisizione di terreni per la costituzione o l'accrescimento del patrimonio di demanio civico della collettività anche ai fini della difesa del suolo e per la protezione dell'ambiente.

**8.1.** I beni acquistati sono soggetti al regime della legge 1766 del 1927 e relativo regolamento ed alla normativa regionale in materia.

**8.2.** I corrispettivi possono essere destinati all'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario dei beni di demanio civico ovvero di opere di interesse pubblico della comunità di abitanti interessati in armonia con la programmazione e pianificazione locale e sono investiti in via provvisoria, previo parere della Giunta regionale, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, offerti al maggior reddito.

**8.3.** Gli enti interessati comunicano entro tre mesi alla Giunta regionale l'avvenuta destinazione dei corrispettivi, allegando la documentazione necessaria.

## CONVEGNO DI VELLETRI: "IL GIUDICE DEI DEMANI"

Il giorno 9 aprile 1994 si è svolta presso il tribunale di Velletri una giornata di studio sul tema:

### "IL GIUDICE DEI DEMANI CIVICI"

Il convegno è stato organizzato da A.PRO.D.U.C. con l'ausilio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Velletri e con il contributo della regione Toscana, del Comune di Velletri e della Banca Popolare Pio X di Velletri.

Il convegno ha segnato un momento importante di riflessione sui problemi legati alla gestione dei demani civici ed alla tutela di questi ingenti patrimoni delle collettività locali.

Dopo il saluto del Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Velletri Avv. Lucio D'Eletto, i lavori sono stati aperti dal Prof. Vincenzo Cerulli Irelli, ordinario nell'Università di Firenze, sul tema:

### "QUALE GIUDICE DEI DEMANI CIVICI"

Nel corso della mattinata sono seguiti gli interventi del Prof. Pizzorusso, in rappresentanza del C.S.M. del Presidente Bile della Corte Suprema di Cassazione, dei Commissari regionali agli usi civici, Dott. Orusa (Piemonte), Ricciotti (Emilia Romagna), D'Aloisio (Abruzzo), Dott. Angerani (Puglia), i Parlamentari Sen. Umberto Bacchelli, On. Gino Settini e Ugo Ceccoli, gli Avv. Vincenzo Colacino, Nicola Lombardi, Giuseppe Perica, Alberto Campeggiani, i funzionari degli uffici regionali Dott. Di Carlo (regione Molise), il responsabile regione Lombardia, e il Dott. Olivetti per la Toscana.

Dopo un intermezzo musicale, nel pomeriggio i lavori sono proseguiti con la presidenza del Prof. Emilio Romagnoli dell'Università di Roma affrontando il tema della tutela e gestione dei demani civici.

Dopo la relazione dell'Avv. M. Athena Lorizio, sono intervenute le Regole di S. Stefano di Cadore, rappresentate dalla Dott. Daniela Vittori De Candido, l'Università agraria di Valmontone, il Sindaco di Artena, il Dott. Roberto Cattaruzza, l'Avv. Raffaele Marchetti, il Prof. Nervi dell'Università di Trento e la Dott. Zannella per la Regione Lazio.

I lavori del Convegno hanno consentito ad A.PRO.D.U.C. di elaborare le proposte da porre a base di iniziative legislative sia per la istituzione di un nuovo giudice dei demani che per la legge quadro sugli usi civici nonché le norme procedurali per la conciliazione in sede amministrativa delle vertenze che abbiamo pubblicato in questo numero speciale.

Attualmente è in corso la pubblicazione degli atti del convegno.